

Consiglio Comunale n. 49 del 20/12/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote per l'anno 2017.**

L'anno 2016, addì venti, del mese di Dicembre alle ore 20:30, in Cesate **Sala Consiliare**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria** di decisione.

Sono intervenuti **Il Sindaco** Giancarla Marchesi e i Signori Consiglieri:

Cognome e Nome	Pres/Assente	Cognome e Nome	Pres/Assente
MARCHESI GIANCARLA	Presente	BARBERA ALESSANDRA	Presente
D'ANGELO LAURA	Presente	ROSSINI ALBERTO	Presente
BANFI MATTEO	Presente	PARDI BARBARA	Presente
POLZELLA PIETRO	Presente	CRIPPA YLENIA	Presente
SOLLENNITA' ANTONINO	Presente	GIUSSANI PATRIZIA	Presente
RICCADONNA GIORGIO	Presente	GALLI MARCO	Presente
MOTTA LUIGI	Presente	PINGITORE GIANCARLO	Assente giustific.
DELLA ROVERE ROBERTO	Presente	COLORU SONIA COSTANZA	Presente
MINGRONE FEDERICA	Presente		

Presenti: **16** Assenti: **1**

Partecipa Il Segretario Comunale, Dott. Sergio Amatruda.

Il Sindaco Giancarla Marchesi, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento iscritto, fra gli altri, all'ordine del giorno e di cui in appresso.

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote per l'anno 2017.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione del 14.11.2016 avente ad oggetto “**Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote per l'anno 2017.**”

Udita la relazione dell'Assessore Matteo Banfi;

Visti gli allegati pareri espressi sulla stessa proposta ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Marco Galli, Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Sonia Coloru), espressi nei modi di legge da n. 16 Consiglieri presenti;

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Marco Galli, Alberto Rossini, Federica Mingrone e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

- di approvare la proposta in premessa indicata, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma TUEL 267/2000, con n. 12 voti favorevoli, n. 4 voti contrari (Marco Galli, Patrizia Giussani, Ylenia Crippa, Sonia Coloru), espressi nei modi di legge da n. 16 Consiglieri presenti;

Esito accertato dagli scrutatori Sigg. Marco Galli, Alberto Rossini, Federica Mingrone e proclamato dal Presidente;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Discussione: riportata a verbale di seduta.

Proposta di deliberazione n. 45 del 14/11/2016.
Tributi

Oggetto: **Imposta Municipale Propria (IMU) - approvazione aliquote per l'anno 2017.**

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e art. 13 del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali è stata istituita e disciplinata l'imposta municipale propria a decorrere dal 2012;

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il quale ha istituito l'Imposta Unica Municipale (IUC) a decorrere dal 1° gennaio 2014, la quale si compone dell'Imposta IMU, la tassa Tari e tributo Tasi;
- l'art. 1, comma 703, della medesima legge, la quale dispone che la istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

ESAMINATI i successivi provvedimenti normativi, che hanno modificato nel tempo la disciplina dell'Imposta, in particolare la legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO l'art. 14, comma 6, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il quale stabilisce che "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

VALUTATO che l'art. 52 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale "le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

TENUTO CONTO che, a norma dell'art. 1, commi 15 e 16 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'esenzione ai fini IMU è stata estesa, a decorrere dal 1° gennaio 2016, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

CONSIDERATO che l'art. 13 del decreto legge n. 201 del 2011 consente di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU); in particolare:

- il comma 6 prevede la possibilità di variare l'aliquota di base, pari allo 0,76%, nei limiti di 0,3 punti percentuali;
- il comma 7 consente di modificare, nei limiti di 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e le relative pertinenze;
- il comma 8 permette di diminuire, fino allo 0,1%, l'aliquota dello 0,2% prevista per i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola.

CONSIDERATO, inoltre, che l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

- alle lettere c) e d) del comma 13, oltre a disporre che l'esenzione disciplinata dalla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, prevedono, dal 2016, le seguenti esenzioni dall'IMU relative ai terreni agricoli:
 - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
 - ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
 - a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- al comma 53 dispone, dall'anno 2016, la riduzione del 25% dell'Imu per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
- ai commi 21-24 prevede che, dall'anno 2016, la rendita catastale dei fabbricati "D" ed "E" è determinata tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento, disponendo che sono esclusi dalla stima macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo;
- per effetto delle disposizioni contenute nelle lettere a) e b) del comma 10, l'assimilazione dell'unità immobiliare concessa in comodato non è più applicabile e, a decorrere dall'anno d'imposta 2016, per la stessa fattispecie, è prevista una riduzione del 50% della base imponibile;

RILEVATO CHE a norma dell'art. 10 del Regolamento Comunale si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 9-bis del decreto legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il quale stabilisce che, a partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

RICHIAMATA la legge 24 dicembre 2012, n. 228, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)", che all'articolo 1, comma 380, lett. a), ha soppresso la riserva allo Stato della quota di I.M.U. inizialmente prevista dal comma 11 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 e che, pertanto, per il versamento dell'I.M.U. non è più necessario ripartire l'imposta tra il Comune e lo Stato per tutti gli immobili, ad eccezione di quelli appartenenti al gruppo catastale "D", ovvero gli immobili adibiti ad uso produttivo, limitatamente al gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota standard di cui all'art. 10 comma 6 d. l. 6 dicembre 2011 n. 201;

RICHIAMATE le delibere di C.C. n. 12 del 29.04.2016, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno di imposta 2016 e la delibera n. 13 del 16.04.2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale unica (IMU)" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 13 comma 13 bis D.L. 201/2011, in materia di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dei tributi locali;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti

DELIBERA

1. per le motivazioni in narrativa espresse, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2017 e le relative detrazioni, così come indicato di seguito:

Fattispecie	Aliquota	Detrazione	Var. rispetto aliq. base
Unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed assimilate iscritte nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo).	0,6%	200 euro	0,20%
Abitazioni diverse dalla principale e relative pertinenze	1,03%		0,27%
Unità immobiliari categoria catastale A/10	1,06%		0,30%
Unità immobiliari categorie catastali C/2, C/6 e C/7	0,98%		0,22%
Unità immobiliari categoria catastale C/1	0,98%		0,22%
Unità immobiliari categorie catastali B, C/3, C/4 e C/5	1,06%		0,30%
Unità immobiliari gruppo catastale D (con esclusione della D/10)	1,06%		0,30%
Unità immobiliari categoria catastale D/5	1,06%		0,30%
Aree fabbricabili	1,06%		0,30%
Terreni agricoli	0,98%		0,22%
Alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	0,76%	200 euro (se assegnati)	0,00%

Cesate, 03/01/2017

2. di dare atto che dal 2017 l'IMU non è dovuta per:

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nel quale il possessore dimora e risiede anagraficamente, e relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), diverse da quelle iscritte nelle categorie A/1, A/8 ed A/9.
Immobili assimilati all'abitazione principale di cui all'art. 10 del Regolamento comunale [ed art. 13 comma 2 D.L.201/2011] ovvero: a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; Sono incluse le relative pertinenze nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo);
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557
Unità immobiliari di cui all'art. 13 del decreto legge 201/2011, così come modificato dal D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2014, n. 80, ovvero: - una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; - la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; - l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore il 1° gennaio 2017;

4. di pubblicare il presente atto sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

5. di inviare la presente deliberazione ai sensi dell'art 13, comma 13/bis e 15, del d. l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro 30 giorni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo.

Visto: l'Assessore
Matteo Banfi

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
Giancarla Marchesi
sottoscritto digitalmente

Il Segretario Comunale
Dott. Sergio Amatruda
sottoscritto digitalmente
